



Repubblica italiana
 In nome del popolo italiano
 Tribunale di Lecco
 Sezione I civile
 Procedere concorsuali

Scrit. 32/24
 L. 19. CONTR. 12 e 13/2
 crca. 488
 Prop. 33

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente
 Giudice
 Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata n. 45-1/2024 R.G. promosso ai sensi dell'art. 66 CCII su istanza depositata in data 28 giugno 2024

DAI

coniugi

il

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore;

letta la domanda dei debitori

volla ad ottenere la

liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal gestore della crisi



ai sensi dell'art.

269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dai debitori;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;

rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, attesa la residenza dei ricorrenti in





ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei debitori, in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di oltre 230.000 euro, di cui circa 30.000 euro nei confronti dell'erario, a fronte di un attivo liquido costituito dal reddito mensile da lavoro autonomo dei coniugi di circa euro 4.500,00 euro netti (di cui circa 3.500,00 euro il Sig. e circa 1.000 euro la Sig.ra con il quale i debitori devono mantenere altresì due figli conviventi;

considerato che l'origine comune dei debiti della per l'importo di circa 40.000 euro (nonché la titolarità in regime di comunione legale con il dell'immobile sito in) giustifica l'applicazione del regime delle procedure familiari;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott.
- 3) NOMINA Liquidatore il gestore della crisi
- 4) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori **termine fino al 30 settembre 2024** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- 5) FISSA provvisoriamente e salva ogni diversa determinazione futura del Giudice delegato in 3.500,00 euro mensili netti la somma che i debitori possono trattenere complessivamente per il proprio mantenimento e per il mantenimento della loro famiglia;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) DISPONE che la Cancelleria inserisca la sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- 8) DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la






- liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- 9) AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto alla massa;
- 10) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 11) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 9 luglio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

